



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail: raic80700a@istruzione.it–PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT–SITO WEB: www.icbrisighella.edu.it



**Contrattazione integrativa d'Istituto
a.s. 2022/2023**

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 12 del mese di gennaio 2023, alle ore 10,45, nel locale della presidenza presso la sede dell'Istituto, si è effettuato l'incontro per discutere la seguente ipotesi di accordo finalizzato alla sottoscrizione del contratto integrativo di istituto

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Nicoletta Paterni

per la parte sindacale:

la RSU:

Collaboratore Scolastico Marco Taroni

Ins. Silvana Montecvecchi

Prof. Ilaria Visani

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLCCGIL:

CISL SCUOLA: Annalisa Ricci

UIL SCUOLA :

SNALS:

GILDA:



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB: www.icbrisighella.edu.it



L'anno 2022, il mese di gennaio, il giorno 12, presso l'Istituto Comprensivo di Brisighella – in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art.6 del CCNL 29/11/2007,
TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Paterni e la delegazione di parte sindacale all'interno dell'istituzione scolastica, costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica e le OO.SS. territoriali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo "O. Pazzi" di Brisighella, con contratto a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs.165/01, come modificato dal D.lgs 150/09, dal D.Lgs. 141/2011 e dalla L.300/70 e sulla base dell'ultimo contratto "CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 09.02.2018" siglato in data 19.04.2018 che ha introdotto il principio della "Comunità educante" che valorizza la specificità del lavoro scolastico caratterizzato da collegialità e autonomia di tutte le sue componenti (docenti, ATA, Dirigenti Scolastici, DSGA). E' prevista la consultazione degli ATA ed anche il diritto a partecipare ai lavori delle commissioni quando coinvolti ed è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
4. Per quanto riguarda le risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche, il CCNL 2016-18 ha introdotto due importanti novità ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2:
 - L'istituzione del fondo unico denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";
 - La possibilità di impiegare tutte le risorse disponibili in ciascun anno scolastico, anche per finalità differenti da quelle originarie.

Art. 2 – Interpretazione autentica.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Nicoletta Paterni

S. Martini

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto.

Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo. Sarà in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione scolastica.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.





 3 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
 - Criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione del personale

 Maria
Sulla ⁴te voce 
yu

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in sala insegnanti, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale in entrata al piano terra, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza fermo restando il tempo di trasferimento per il rientro in sede.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dei vari plessi scolastici, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascuna sede. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.



Loro Mura

Silvia Tereza ⁵ (2)

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 siglato dalle Organizzazioni Sindacali il 2 dicembre 2020 (Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca). Il Protocollo verrà stipulato dalla Dirigente Scolastica con le Organizzazioni Sindacali e sarà successivamente allegato al presente contratto.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

 *Tommaso M...*

 *Silvestro*

 *R. G.*

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.Non è possibile concedere flessibilità in entrata e in uscita per il personale Collaboratore Scolastico in quanto a causa del frazionamento dei plessi le unità si trovano in servizio da sole e non sarebbe possibile attuare il regolare funzionamento scolastico.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali degli A.A. sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni o anteriore alle 7,30;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro un massimo di due giorni dalla redazione del documento; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Le comunicazioni si trasmettono telematicamente di norma negli orari di apertura degli uffici, ovvero entro le 17,30 del lunedì, mercoledì e giovedì ed entro le 13,30 degli altri giorni settimanali. Non verrà trasmessa alcuna comunicazione nei giorni festivi o in altri orari, fermo restando necessità indifferibili o di emergenza.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da eventuale formazione del personale interessato da parte degli uffici provinciale e regionale o in rete con altre istituzioni scolastiche vista la mancanza di assegnazioni finanziarie dedicate.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

MA *Luciano Morea*

S. Di Lorenzo

OR

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – NORME GENERALI

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 sono costituite da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40, comma 1 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 19/04/18 per il biennio 2018-2019) erogato dal MIUR;
 - b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. Eventuali economie del Fondo derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante dal Programma annuale di riferimento;
 - e. Eventuali contributi volontari dei genitori o donazioni destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto.

2. La disponibilità del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2022/23, come da parametri comunicati con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, è determinata sulla base di punti di erogazione (sette plessi scolastici) e sulla base delle unità del personale docente e ATA in organico di diritto. L'economia lordo dipendente del Fondo dell'anno scolastico scorso ammonta a euro 1.474,46, come da nota risultanze del Portale Sirgs.

Art. 20 – FONDI FINALIZZATI

Per il presente anno scolastico tali fondi lordo dipendente sono pari a:

Fondo d'Istituto a.s. 2022-23 ai sensi dell'art. 40, c. 5 del CCNL 19/04/2018	€ 32.835,84
Residuo Fondo d'Istituto 2021/22	€ 1.474,46
Totale Fondo (di cui 3.060,00 Quota per liquidazione indennità di direzione Dsga e 222,40 per indennità al sostituto ,da accantonarsi dal totale del fondo, come da CCNL	€ 33.663,67
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa Docenti	€ 3.183,51
Incarichi specifici del personale ATA	€ 1.817,03
Ore eccedenti personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 448,06
Economia avviamento pratica sportiva 2021/22	€ 1.372,52
Totale	€ 1.820,58
Totale	€ 43.337,76
Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.393,97
Per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n° 107/2015 e del comma 249 della Legge 27 dicembre 2019, n.160	€ 8.073,38
Per i progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.461,26
Economie ore in sostituzione colleghi assenti	€ 1.193,46
Totale	€ 52.606,86

MA *Luca Meru*

Sillante *8* *Q JV*

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, detratta dal fondo l'indennità di direzione DSGA, che ammonta ad euro 3.060,00 e l'Indennità al sostituto che ammonta ad Euro 222,40 sono assegnati per le attività del personale docente € 21.266,89 (pari al 70%) e per le attività del personale ATA 9.114,38 (pari al 30%).
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, coordinatori di classe, ecc.): € 6.790,00

Attività Aggiuntiva non insegnamento	N. docenti	N. ore assegnate a € 17,50	Importo lordo dipendente
Coordinatori di plesso	1	40	€ 3.237,50
	1	35	
	2	25	
	3	20	
Coordinatori classi scuola secondaria	7	9	€ 1.102,50
Vicecoordinatori	6	5	700,00
	1	10	
Preposti sicurezza	1	20	€ 1.750,00
	4	15	
	2	20	

MS

Leoni Marini

9
Sillatore

21

R

b. supporto alla didattica (referenti, commissioni, tutor docenti neoassunti, tutor tirocinanti.):
€ 3.255,00

Attività Aggiuntiva non insegnamento	N. docenti	N. ore assegnate a € 17,50	Importo lordo dipendente
Commissione Ptof	3	10	€ 525,00
Commissione orientamento	3	6	€ 315,00
Commissione uscite didattiche	8	3	€ 420,00
Commissione educazione civica	5	6	€ 525,00
Commissione intercultura	3	6	€ 315,00
Commissione innovazione tecnologica	6	6	€ 630,00
Commissione innovazione metodologica e didattica	5	6	€ 525,00

c. Progetti e attività per prevenire l'insuccesso scolastico: corsi di recupero € 4.655,00

Attività aggiuntiva	N. docenti	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Progettazione a € 17,50	
Metodo di Studio	1	12		€ 420,00
Prevenzione difficoltà di apprendimento	2		11	€ 385,00
Recupero secondaria				€ 3.850,00
Italiano	1	14		
Italiano	1	6		
Italiano	2	16		
Matematica	3	10		
Inglese	1	12		
Inglese	1	6		
Francese	1	6		
Spagnolo	1	4		
		Tot. 110		

d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare; Progetti di Potenziamento: € 2.660,00

Attività aggiuntiva	N. docenti	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Progettazione a € 17,50	
Progetto Latino Scuola Secondaria	1	18		€ 630,00
Ket Secondaria	1	21		€ 735,00
Inglese infanzia	3	5		€ 525,00
Robotica educativa	1	12		€ 420,00
La scuola esce da scuola	5	2		€ 350,00

 Lorenzi Maria

 S. L. ¹⁰ 



e. attività d'insegnamento curricolare (ampliamento offerta formativa, sportelli didattici flessibilità oraria ecc): € 3.902,50

Attività aggiuntiva	N. docenti	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Progettazione a € 17,50	
Il Piacere di leggere	1		10	€ 175,00
La mia terra..alla scoperta delle tradizioni	3		7	€ 367,50
Apprendista Cicerone	5		6	€ 525,00
Educazione stradale	1		3	€ 52,50
Immagini, storia e territorio	1		20	€ 350,00
Furbo chi legge	1		18	€ 840,00
	2		15	
Insieme si impara meglio	2		8	€ 280,00
Imparare giocando con la musica	2		2	€ 70,00
W ...l'amore	1		8	€ 315,00
	5		2	
Spazio compiti	2		8	€ 280,00
CCR	2		7	€ 350,00
	2		3	
Brisighella in canto	1		7	€ 122,50
Il Piccolo Principe	5		2	€ 175,00

Il totale complessivo per il personale docente ammonta a € 21.262,50 (con una rimanenza di 4,39)

a. assegnazione di ore per avviamento alla pratica sportiva: € 592,34

Attività	Unità	N. max ore assegnate	Importo lordo dipendente
2 ore settimanali di gruppo sportivo anche all'aperto come da Progetto presentato	2	12	€ 592,34 Rimanenza € 1.228,24

Ipotesi Determinazione compensi funzioni strumentali al P.T.O.F.

Per l'a.s. 2022/2023, sulla base della delibera del Collegio dei docenti, vengono attivate le seguenti funzioni strumentali per € 3.183,51, in coerenza con il POF, in relazione all'impegno orario presunto, con finanziamenti specifici aggiuntivi al FIS.

Funzioni strumentali	N. docenti	N. ore assegnate a € 17,50	Importo lordo dipendente
Responsabile inclusione	1	46	€ 805,00
Innovazione tecnologica	1	30	525,00
Innovazione didattica e metodologica	1	25	€ 437,50
Responsabile alunni stranieri	1	40	€ 700,00
PTOF – Autovalutazione di istituto	1	40	€ 700,00
Totale			€ 3.167,50
Rimanenza			€ 16,01

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.

11

Il compenso per funzioni strumentali e membri di commissioni retribuite a forfait è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla Legge n. 133/2008.

Art. 25- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione sono assegnate in forma forfettaria, mentre le ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, di norma fino ad un massimo di giorni 100 complessivi per tutto il personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel conto personale di ogni lavoratore, denominato banca delle ore, vengono accreditati tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsti dal CCNL e dalla contrattazione e vengono addebitati invece i recuperi per permessi brevi, i recuperi per la chiusura nei prefestivi e i prelievi per le esigenze personali. Ogni unità di personale dovrà comunque assicurare la permanenza in servizio di almeno una settimana di lavoro nei mesi di luglio e agosto, esclusi i periodi di assenza per malattia.
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 del precedente articolo vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 2.448,00

Attività	Unità	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		a € 14,50	a € 12,50	
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	14		12	€ 2.100,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti breve periodo	3	8		€ 348,00

b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 4.877,50

Attività	Unità	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		a € 14,50	a € 12,50	
Coordinamento incarichi da FIS	1	25		€ 362,50
Supporto registri elettronici a docenti e famiglie	1	25		€ 362,50
Supporto OO.CC. e circolari interne	1	30		€ 435,00
Supporto macro area Gestione Personale ATA (rilevatori presenze)	1	20		€ 290,00
Supporto organizzazione uscite didattiche e visite guidate	1	10		€ 145,00
Commissione inclusione e gite	1	10		€ 145,00
Supporto Area Magazzino-Inventario	1 1		20 10	€ 375,00
Supporto laboratorio Orto Primaria Fognano	3		6	€ 225,00
Supporto Progetto Banda Larga e Spazio Compiti	6		6	€ 450,00
Supporto attività didattica infanzia	6		6	€ 450,00

A. Levi Mar

12
S. L. ...

R

Accompagnamento alunni primaria alla palestra di scuola secondaria	1		5	€ 62,50
Pulizia palestre in uso anche ad associazioni e utenti esterni	5 3		12 6	€ 975,00
Assistenza alunni in dormitorio	2 2		10 8	€ 450,00
Servizio su due sedi	1		12	€ 150,00

c. risorse per straordinario ore eccedenti € 1.556,00

d. assegnazione di incarichi al personale Collaborazione Scolastico a supporto del servizio alle famiglie e alle utenze esterne: € 225,00

Attività	Unità	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		a € 14,50	a € 12,50	
Assistenza alunni in uscita	3		6	€ 225,00

Per un importo complessivo di € 9.106,50 per il personale Ata.

A questo importo aggiungendo l'Indennità fissa di Direzione al Dsga di € 3.060,00 (corrispondente a 77 unità di organico di Diritto x 30,00 euro + l'importo per gli istituti verticalizzati di € 750,00) e la indennità al sostituto del Dsga per € 222,40 per ipotetici 20 giorni di sostituzione, si ottiene la somma spettante al personale Ata di € 12.388,90 con una economia per arrotondamento di 7,88 (9.114,38 =30% + 3.282,40 Indennità Dsga,).

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 1.817,03 per n. 12 unità di collaboratori scolastici a T.D. o di ruolo ma senza ex art. 7:

Incarichi specifici	Unità	N. ore assegnate a € 12,50	Importo lordo dipendente
Assistenza alunni disabili	6 1 3	13 12 11	€ 1.537,50
Assistenza nelle scuole dell'infanzia	2	11	€ 275,00
Rimanenza			€ 4,53

Al rimanente personale a T.I risultano attribuiti i benefici economici di cui all'art. 50 del CCNL 2006/09.

AS *Terzi Mura* *13* *Sellente* *DU*

Art. 26 – 35 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, i criteri che devono coesistere per il personale ATA al fine di operare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e applicare correttamente l'art. 55 su citato, sono:

- l'essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l'essere coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario;
- l'essere svolte in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Pertanto, come affermato dall'ARAN in materia (Orientamento applicativo per la scuola del 24/6/2013), deve coesistere la condizione soggettiva (la turnazione, i sistemi d'orario) e la condizione oggettiva (la specifica tipologia di scuola).

Verificata l'esistenza delle suddette condizioni, il Dirigente, sentita la RSU, concederà la riduzione oraria a 35 ore al personale ATA avente diritto

Art. 27 – Fondi Aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola)

1. Le risorse assegnate a questo istituto per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 co. 2 CCNL del 07.08.2014 di € 1.393,97 lordo dipendente e vengono utilizzate come segue:

Attività aggiuntiva	N. docenti/Ata	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Personale Amm.vo a € 14,50/forfet	
Scuola Secondaria	1	6		€ 210,00
Scuola Infanzia	1	7		€ 245,00
Scuola Primaria	2	7		€ 910,00
	2	6		
Totale				€ 1.365,00
Economia				28,97

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. La professionalità del personale è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati al tavolo di contrattazione ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 e del comma 249 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica con nota protocollo 46445 del 04.10.2022 per la valorizzazione del merito del personale per l'a.s. 2022/23 corrispondono a € 8.073,38 lordo dipendente. La somma viene ripartita nella misura del 30 per cento destinato al Personale ATA, pari ad euro 2.422,01 e del 70% destinato al Personale Docente, corrispondente ad euro 5.651,37.

4. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti ambiti e criteri generali:

Personale docente

AB *Torini Maria* *Silvestre* *DR* *GN*

- 1. Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti, per garantire i quali si premierà con particolare attenzione ai docenti disponibili alla flessibilità didattica per € 0,00;
- 2. Impegno del docente o del gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, con particolare attenzione alle attività legate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, all'innovazione digitale nella didattica e al supporto psicologico all'inclusione per € 1.907,50;

Attività aggiuntiva	N. docenti/Ata	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Attività aggiuntiva a € 17,50		
Referente Sportello Psicologico	1	24		€ 420,00
Referenti cyberbullismo e progetti	2	10		€ 350,00
Referenti Infanzia 06	3	6		€ 315,00
Referenti attività Un Parco per tutti, Riciclandino, Teatro, musica,	1	7		€ 297,50
	1	4		
	2	3		
Referenti NIV	3	10		€ 525,00
TOTALE				€ 1.907,50
Rimanenza da assegnare		10	Arrotondamento di 16,37 euro	€ 191,37

Si precisa che il compenso massimo non può eccedere i 420,00 euro e il compenso minimo non può essere al di sotto dei 52,50 euro.

- 3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico (Sito web, Referenti attività, commissione) per € 3.552,50;

Attività aggiuntiva	N. docenti/Ata	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Attività aggiuntiva a € 17,50		
Sito web	1	15		€ 262,50
Coordinamento Invalsi	1	10		€ 175,00
Commissione orario	1	10		€ 665,00
	7	4		
Commissione biblioteca	5	4		€ 455,00
Commissione inclusione	9	6		€ 945,00
Tutor neoassunti	1	10		€ 175,00
Coordinamento alunni in uscita	2	20		€ 875,00
	1	10		
Totale				€ 3.552,50

Personale Ata

- Complessità organizzativa legata alla carenza di organico per € 1.825,00 a quattordici unità di personale (Collaboratore Scolastico) e complessità amministrativa per il coordinamento area di gestione del personale, per la gestione dell'area comunicazione Scuola-Famiglia e per il coordinamento dei progetti didattici per € 594,50 complessivi a tre unità di personale A.A. (con una rimanenza di € 2,51)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si precisa che il compenso massimo non può eccedere i 203,00 euro e il compenso minimo non può essere al di sotto dei 50,00 euro.

I compensi individuati tengono conto sia della frequenza delle mansioni sia della maggior o minor adeguatezza dell'organico nel plesso di riferimento

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 31 Criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione del personale

1. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico (aumentabili fino a 8 per il viaggio) per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa. In generale la partecipazione alle iniziative di formazione è autorizzata:

a) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIUR organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;



b) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Il limite massimo di partecipazione ad ogni iniziativa è fissato, di norma al 2% del personale docente del plesso, esclusi i docenti di sostegno.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

1. priorità ai docenti a tempo indeterminato;
2. coerenza del corso con la materia di insegnamento;
3. coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
4. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza negli anni successivi presso la scuola;
5. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio;
6. rotazione
7. non più di due docenti per plesso (uno in caso dei plessi di Marzeno e San Martino)
8. non due docenti della stessa classe o sezione

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie.

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.

Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria unitamente alla attestazione e dichiarazione di frequenza giornaliera. Al termine del corso di formazione i docenti dovranno relazionare al Collegio, secondo le modalità decise dal D.S..

2. Il personale Ata può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.

Il personale a.t.a. può partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Amministrazione o svolte dall'università o da enti accreditati.

Il personale ATA sarà autorizzato alla frequenza dei corsi qualora non si arrechi pregiudizio al funzionamento del servizio per un massimo di 30 ore di formazione affinché l'amministrazione scolastica possa riconoscere tali ore come servizio prestato a tutti gli effetti.

Al rientro in sede il personale a.t.a. esonerato dovrà presentare l'attestato di partecipazione.

Le richieste di permesso per la formazione/aggiornamento andranno presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si adotteranno i seguenti criteri per l'autorizzazione:

- personale con attribuzione posizioni economiche previste dall'art. 50 CCNL 29.11.2007;
- corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso e handicap;
- iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale;

- esclusione di chi presenta già l'età pensionabile o si trovi nel triennio precedente;
- esclusione di chi ha seguito corsi con tematiche analoghe
- corso coerente con la mansione svolta;
- corso in coerenza con il funzionamento dei plessi scolastici;
 - priorità di accesso al personale a T.I. rispetto a quello a T.D.;
 - a parità di tipologia di contratto, precedenza al personale anagraficamente più giovane;
 - rotazione in modo da offrire a tutti l'opportunità di partecipare.

Prioritariamente il personale in possesso dell'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7, accede alla formazione obbligatorie per il riconoscimento del beneficio economico.

Il personale Ata può partecipare, con autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, con la possibilità di recupero delle ore di formazione in aula e on-line effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

13

Luigi M... ..

S... ..

[Signature]

[Signature]